



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Anna Aimetti
Dott.ssa Cecilia Boldrin
Dott. Alessandro Crippa
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzone, 31
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 29 Ottobre 2014

Circolare n. 13/2014

Oggetto: Certificazione crediti verso la P.A.

Gentili clienti,

la Legge n. 116/2014 di conversione del Decreto competitività (D.L. n. 91/2014) ha prorogato dal 23 agosto al 31 ottobre il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione dei crediti assistiti da garanzia dello Stato. Le imprese che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione maturati al 31.12.2013 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, potranno quindi richiedere, fino al 31 ottobre 2014, la certificazione, la quale permette di:

- far apporre automaticamente la garanzia dello Stato sui crediti;
- rendere il credito immediatamente bancabile e cedibile pro soluto;
- effettuare la cessione del credito a prezzi calmierati definiti dal MEF (il MEF e L'Associazione bancaria Italiana ABI hanno siglato un'apposita convenzione quadro che ha fissato i tassi di sconto nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell'1,90% in ragione d'anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).

Forniamo di seguito una breve sintesi della procedura in oggetto.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un **credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, maturato entro il 31.12.2013** nei confronti di una P.A. (diversa dallo Stato).

P.A. INTERESSATE

L'istanza di certificazione deve riguardare crediti vantati nei confronti di una P.A. che sia diversa dallo Stato. Pertanto, l'istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche (inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado);
- regioni e province autonome;
- enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura pubblici, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, istituti zooprofilattici), esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
- enti pubblici nazionali;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

TERMINE DI PRESENTAZIONE

E' possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Tuttavia, per poter beneficiare della garanzia dello Stato prevista dall'art. 37 del DL. n. 66/2014, è necessario che l'istanza sia presentata entro il termine previsto dalla legge, ora fissato al 31 ottobre 2014.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

La procedura di certificazione è totalmente gratuita ed è gestita tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, alla quale occorre accreditarsi. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. entro 50 giorni dalla nomina.

La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

La P.A., tramite la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può:

- attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
- oppure, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata:
 - ✓ recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione per effettuare la cessione, anche parziale, del credito o chiederne un'anticipazione;
 - ✓ compensare debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali **oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'Inps, notificate entro il 31 marzo 2014.** La compensazione di tutto o parte del credito certificato potrà avvenire indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

* * * *

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati